



Spettabile
Agenzia per il Trasporto Pubblico
Locale del Bacino di Sondrio
c.a dott.ssa Cristina Carmeli
Via Trieste, 8
23100 Sondrio

Inviata via mail all'indirizzo: cristina.carmeli@agenziatplsondrio.it

Milano, 25 luglio 2019
Luigi Maresca

**OGGETTO: INDAGINE INFORMALE - COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 28.06.2019 per relazionarVi in merito all'indagine informale di mercato condotta per il collocamento della polizza RC Patrimoniale.

Vi precisiamo che la suddetta copertura assicurativa prevede che l'Assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio in qualità di Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari e di tutta evidenza che in tale descrizione dell'attività rientrano anche i danni in terzi in conseguenza di lesioni di interessi legittimi (art. 28 della Costituzione).

Da quanto sopra si evince pertanto che la copertura assicurativa è prestata per la sola responsabilità extra e pre contrattuale ai sensi dell' art. 2043 del c.c.

La Polizza prevede, in aggiunta all'oggetto principale della copertura sopra descritto, tutta una serie di garanzie aggiuntive significative tra le quali evidenziamo:

- 1) Perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali, conseguenti allo svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
- 2) Responsabilità civile dei Dipendenti tecnici quali Responsabile del Procedimento ai sensi del d.lgs 50/2016 e del Committente
- 3) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- 4) Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale
- 5) Attività di rappresentanza
- 6) Estensione al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.
- 7) Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico

Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l.

Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | t: +39 02 45434.1 | f: +39 02 45434.810 | w: www.aon.it

Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v.

Iscrizione RUI B000117871 | Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 10203070155 | P. IVA 11274970158



- 8) Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina

Precisiamo che l'assicurazione copre le perdite patrimoniali che l'Ente sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori. Sono escluse dalla copertura invece le multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte alla Vostra Amministrazione. Nessuna Compagnia di Assicurazione è in grado di prestare tale copertura in quanto sussiste un divieto imposto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

Per quanto concerne le perdite patrimoniali di terzi derivanti dall'erogazione di contributi e benefici vari da parte dell'Ente è necessaria una valutazione caso per caso. I benefici erogati in condizione di esecuzione di un contratto non rientrano in copertura mentre sono coperti quelli per i quali si codifica una responsabilità extracontrattuale.

Segnaliamo altresì che la copertura dei "sostituti" non ha ragion d'essere in quanto la polizza RC Patrimoniale è prestata a favore dell'Amministrazione per danni patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di un evento dannoso causato dalle categorie, indicate in forma anonima, assicurate in polizza. Tale estensione di garanzia è applicabile solo nelle polizze a contraenza singola.

A fronte di quanto sopra esposto Vi segnaliamo che abbiamo interpellato le seguenti Imprese di Assicurazione:

- XL Insurance
- Lloyd's Sindacato ARCH
- Lloyd's Sindacato CATLIN
- Lloyd's Sindacato Beazley
- AIG

Sia AIG che i Lloyd's sindacato Beazley non sono mostrate disponibili ad assumere il rischio.

Abbiamo richiesto alle Compagnie di Assicurazione di quotare sulla base di un Capitolato di polizza da noi proposto, che alleghiamo per pronto riscontro, richiedendo le condizioni che di seguito riassumiamo:

- Durata biennale
- Periodo di retroattività: 1 anno
- Postuma: 2 anni
- Franchigia: nessuna
- Massimali:
 - € 3.000.000,00 per sinistro
 - € 5.000.000,00 aggregato annuo



Riportiamo le offerte ricevute e le modifiche alle condizioni sopra indicate:

XL Insurance

La Spett.le XL Insurance ha proposto due varianti alle condizioni da noi richieste consistenti nell'introduzione di una franchigia frontale per ciascun sinistro di € 2.500,00 e riducendo il massimale unico per sinistro ad € 1.500.000,00.

Il premio annuo lordo offerto è pari ad € 3.000,00

Lloyd's Sindacato ARCH

Il Sindacato ARCH ha introdotto una franchigia frontale per sinistro di € 2.000,00 a fronte di un premio annuo lordo di € 2.689,50.

Lloyd's Sindacato CATLIN

Il Sindacato CATLIN ha previsto una franchigia frontale per sinistro di € 5.000,00 prevedendo per una durata della postuma di 2 anni un premio annuo di € 2.075,00 mentre per una durata della postuma di 5 anni un premio annuo di € 2.490,00.

Per quanto sopra riteniamo che la quotazione dei Lloyd's Sindaco ARCH risulti la più competitiva ed equilibrata in considerazione dell'applicazione della franchigia di € 2.000,00, più bassa rispetto alle altre proposte, e a fronte di un premio annuo lordo in linea con le altre quotazioni.

Ribadiamo infine che resta esclusa dalla polizza RC Patrimoniale qualsiasi ipotesi di danno contrattuale reclamato nei confronti della Vostra Amministrazione in quanto considerati rischi di impresa e come tali in linea di massima non trasferibili dal mercato assicurativo. In casi estremamente particolari è possibile stipulare coperture cosiddette warranty o contractual liability a garanzia delle mancate prestazioni di un contratto, ma le stesse sono studiate per ogni singolo contratto in base alle obbligazioni in capo ai singoli contraenti ed a costi estremamente onerosi.

Restiamo in attesa di leggerVi nel merito e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.